

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 385

Magadino, 2 maggio 2022
Risoluzione municipale no. 337
di competenza della Commissione delle petizioni

Approvazione della modifica di alcuni articoli del Regolamento sulle prestazioni in ambito sociale

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

Introduzione

Il Regolamento sulle prestazioni in ambito sociale (in seguito Regolamento), che ha lo scopo di disciplinare le condizioni di accesso agli aiuti sociali comunali per i cittadini residenti o domiciliati, è stato approvato la prima volta dal Consiglio comunale nella seduta ordinaria del 19 dicembre 2011.

Tramite l'applicazione del Regolamento si verifica che l'aiuto sociale sia accessibile secondo criteri di base chiari, che garantiscano innanzitutto un aiuto mirato a chi ne ha effettivamente bisogno. Gli aiuti concessi hanno carattere temporaneo, non costituiscono un diritto acquisito e fungono da prevenzione per evitare, a chi si trova in difficoltà, di cadere in una situazione di dipendenza economica duratura, che giustifichi poi il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.

E' confermato che l'applicazione pratica del Regolamento, nel corso degli ultimi dieci anni, non ha mai posto particolari problemi e neppure si sono riscontrati degli abusi. Piuttosto, in alcuni casi si sono riscontrati dei limiti nell'applicazione di alcuni articoli, che ora sono aggiornati in base alla prassi e alle confermate necessità.

Di fatto, l'atto legislativo in esame, a suo tempo redatto con la collaborazione di una Commissione sociale ad hoc, rimane a tutt'oggi un valido e attuale strumento.

Nell'ambito d'applicazione sarà stralciato unicamente il deposito di garanzia in materia di locazione, poiché oggi esistono validi strumenti alternativi per ovviare a questo problema. Per contro, sono riconfermati gli aiuti sociali in materia di:

- spese odontoiatriche;
- spese per servizi funebri e sepoltura;
- spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
- eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

Le proposte di emendamento

Negli articoli riportati di seguito abbiamo evidenziato:

- **in grassetto, color rosso**, le novità introdotte;
- ~~in rosso barrate~~, gli stralci.

Per il numero di modifiche proposte e conseguente rinumerazione di alcuni articoli, nel dispositivo finale si chiede la riapprovazione complessiva del Regolamento, articolo per articolo e nel suo insieme.

Art. 3 Campo di applicazione

1. Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:

~~a) garanzia per la locazione di alloggi (deposito garanzia);~~

a) spese odontoiatriche;

b) spese per servizi funebri e sepoltura;

c) spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;

d) spese mensa scolastica;

e) eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

Commento: il capoverso a) dell'articolo 3, come pure l'intero articolo 8 "Deposito garanzia per locazioni alloggi" sono stralciati, poiché oggi esistono delle valide alternative, più economiche rispetto al tradizionale deposito bancario, tramite un certificato di garanzia assicurativo rilasciato previo pagamento del relativo premio annuo.

Il nuovo capoverso d) dell'articolo 3 definisce gli aiuti in ambito di mensa scolastica.

Art. 4 Beneficiari

Le prestazioni comunali sono erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie, se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

a) mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6;

b) residenza/domicilio nel Comune da almeno tre anni, anche non consecutivi, **di cui gli ultimi 6 mesi domiciliati nel Comune nell'arco degli ultimi 10 anni.**

Commento: l'introduzione della specifica dei 10 anni è voluta per non penalizzare le persone che, per vari motivi, già abitavano e rientrano nel nostro Comune. Il nuovo termine permette di ovviare all'attesa dei tre anni per accedere all'aiuto sociale, se nei precedenti 10 già si aveva accumulato lo stesso periodo di permanenza; trattasi di casi eccezionali, poco frequenti.

~~Art. 8~~ Deposito garanzia per locazione alloggi

- ~~1. Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale e familiare primario.~~
- ~~2. Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.~~
- ~~3. L'importo erogabile è limitato alla copertura di un massimo di tre mensilità, in virtù degli importi riconosciuti secondo l'art. 9 cpv. 1 e 2 LAPS.~~

Commento: si rimanda allo stralcio del cpv. a) dell'articolo 3.

Art. 8 9 Spese odontoiatriche

... omissione del testo ...

Commento: con l'eliminazione dell'articolo 8 vi è una rinumerazione del titolo, che da articolo 9 diventa articolo 8. Nessun cambiamento nel testo.

Art. 9 40 Spese per i servizi funebri e la sepoltura

1. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a) le spese derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre, secondo le cerimonie in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - b) le spese derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo e il famedio, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, ~~il tutore,~~ l'assistente o il curatore e inoltre la direzione dell'Istituto in cui il defunto era degente.
3. La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento della cerimonia funebre. Per le persone senza parenti prossimi, non degenti in istituti, la procedura è avviata d'ufficio.
4. Il contributo comunale viene erogato fino a un massimo di CHF ~~4'000.00~~ **4'200.00** IVA inclusa ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile riconosciuta dal tariffario assistenziale. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale.

Commento: con l'eliminazione dell'articolo 8 vi è una rinumerazione del titolo, che da articolo 10 diventa articolo 9.

L'aumento dell'importo riconosciuto per servizi funebri e di sepoltura è stato adattato in accordo con gli altri Comuni del Locarnese, che applicano in varie forme lo stesso limite di spese.

La funzione del tutore è stralciata poiché oggi rinominata quale curatore in generale.

Art. 10 44 Spese in ambito scolastico ed extrascolastico

1. *Il contributo può essere richiesto per i costi ai quali l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica.*
2. *Vengono considerati costi al fine dell'ottenimento di un contributo comunale le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede e il doposcuola e la mensa. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico. Inoltre il Municipio può considerare anche le eventuali attività sportive-ricreative e culturali extrascolastiche, in modo particolare quelle presenti sul territorio comunale.*
3. *Per ragazzi giovani che frequentano una colonia estiva o sportiva può essere richiesto un contributo, con la condizione posta al punto 1 del presente articolo.*
4. *Il contributo per ogni domanda singola corrisponde a un importo massimo pari al 50% del costo a carico dell'unità di riferimento.*
5. *Per ogni giovane può essere richiesto nel corso della sua scolarità obbligatoria, come al punto 1, un importo massimo annuo di CHF ~~300.00~~ 500.00.*
6. *La richiesta deve essere inoltrata entro il termine di iscrizione dell'attività per la quale si domanda un contributo.*

Commento: con l'eliminazione dell'articolo 8 vi è una rinumerazione del titolo, che da articolo 11 diventa articolo 10.

Vi sono alcune correzioni linguistiche e un adeguamento all'inflazione degli ultimi 10 anni per l'importo corrisposto ai giovani in ambito scolastico ed extrascolastico, nel corso della loro scolarità.

Lo stralcio delle spese di mensa sono per contro riprese nel successivo articolo 11, completamente nuovo e distinto.

Art. 11 Spese mensa scolastica

1. *Il contributo può essere richiesto per i costi ai quali l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica.*
2. *Vengono considerati costi al fine dell'ottenimento di un contributo comunale le spese per la mensa.*
3. *Il contributo per ogni domanda singola corrisponde a un importo massimo pari al 50% del costo a carico dell'unità di riferimento.*
4. *Per ogni giovane può essere richiesto nel corso dell'anno scolastico obbligatorio, come al punto 1, un importo massimo annuo di CHF 300.00.*
5. *La richiesta deve essere inoltrata entro il termine dell'anno scolastico nel quale si domanda un contributo.*

Commento: il nuovo articolo è stato introdotto a seguito dello stralcio nell'articolo precedente, specificando meglio le condizioni di accesso e i limiti finanziari per gli aiuti concessi in ambito di mense scolastiche.

Art. 14 Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale, che garantisce la necessaria collaborazione, allegando:

- a) *l'ultima notifica di tassazione disponibile, l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta. Il Municipio/Servizio competente può richiedere per delega una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.*
- b) *i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le prestazioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;*
- e) ~~*la richiesta di deposito di garanzia per il prestito di cui all'articolo 8.*~~

Commento: la modifica del cpv. a) è introdotta affinché il Municipio e il Servizio competente abbiano una base legale per procedere, in casi determinati, ad accertamenti fiscali interni, altrimenti protetti dalle Leggi sulla protezione dei dati e della privacy, naturalmente solo con l'autorizzazione del diretto interessato.

Il capoverso c) viene stralciato in analogia allo stralcio del precedente articolo 8.

Art. 16 Restituzione

1. *La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.*
2. *Il diritto di esigere la restituzione scade dopo un anno dal momento in cui il Municipio o il Servizio delegato è venuto a conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal versamento della prestazione.*
3. *La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.*
4. *Nel caso in cui il beneficiario o l'unità di riferimento venisse a miglior fortuna, il Comune può richiederne la restituzione totale o parziale, entro ~~5 anni dal versamento della prestazione,~~ 1 anno dal momento in cui il Municipio o il Servizio delegato è venuto a conoscenza del miglioramento della situazione economica richiederne la restituzione totale e parziale.*

Commento: pur trattandosi di eccezioni molto rare, la nuova formulazione riprende il concetto di unità di riferimento, piuttosto che singolo beneficiario, evitando la perenzione automatica al diritto di recessione degli aiuti prestati, che si estingue solo se il Municipio o il Servizio preposto non lo impugnano entro 1 anno dal momento in cui vengono a conoscenza della nuova situazione economica.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente Regolamento **entra in vigore** ~~previa con la~~ ratifica della competente Autorità cantonale. ~~entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2012.~~

Commento: formulazione standard, non legata ad una data precisa, bensì alla ratifica degli emendamenti presenti e futuri.

La bozza del Regolamento sulle prestazioni in ambito sociale, con indicate le modifiche anzi citate, è fornita quale allegato, parte integrante del Messaggio discusso e approvato nella seduta del 2 maggio 2022, con risoluzione no. 337.

Sulla base delle considerazioni esposte, si invita il Consiglio comunale a voler

deliberare:

1. E' approvato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, articolo per articolo e nel suo insieme.
2. Il Regolamento entra in vigore dopo la ratifica da parte della Sezione Enti locali; ogni precedente disposizione è abrogata.

Il Sindaco

avv. G. Della Santa

IL MUNICIPIO



Il Segretario

Alberto Codiroli